

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

Il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (di seguito denominato "Co.Vi.R.i.") con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n° 44, codice fiscale e Partita I.V.A. 97222270585, legalmente rappresentato dal Presidente prof. ing. Ettore d'ELIA nato a Ottaviano (Napoli) il 9.08.1940.

### E

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (nel seguito denominata "APAT"), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n° 48 – codice fiscale e partita I.V.A. 04658061009, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale ing. Giorgio Cesari, nato a Bologna il 16.05.1948.

### PREMESSO CHE

1. l'APAT, istituita ai sensi dell'Art. 38 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n° 300 e s.m.i., svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo tra cui quelle di seguito indicate:
  - 1.1. le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'Art. 1 dalla Legge 21 gennaio 1994, n° 61, nonché le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della normativa vigente;
  - 1.2. le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n° 183, nonché ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'Art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112;
  - 1.3. le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni;
  - 1.4. le funzioni già di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, Servizi Tecnici Idrografico, Mareografico e Geologico, degli Uffici di biblioteca e documentazione del SIU.
2. Tra le citate funzioni tecnico-scientifiche si ricordano in particolare:
  - 2.1 la promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
  - 2.2 la raccolta sistematica, anche informatizzata, e pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale;

- 2.3 l'elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale, diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
- 2.4 la formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero.
3. La vastità e la complessità delle problematiche ambientali concernenti la risorsa idrica richiedono forme cooperative tra soggetti che, sia pure con ruoli distinti, già collaborano e operano nel settore ambientale, e che, per una efficace gestione dell'ambiente, è necessario sviluppare ogni possibile sinergia.
4. Il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche è organo indipendente della Pubblica Amministrazione istituito dalla Legge 5 gennaio 1994, n° 36.
5. Tra i compiti affidati al Co.Vi.Ri. è quello di garantire l'osservanza dei principi della legge di riforma dei servizi idrici, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia ed economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela degli interessi degli utenti.
6. per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento delle funzioni ispettive il Co.Vi.Ri. si avvale di una Segreteria Tecnica, costituita nell'ambito della Direzione Generale della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché di un Osservatorio dei Servizi Idrici destinato a svolgere le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi, ai quali è garantito un accesso generalizzato anche per via informatica.
7. il Comitato risponde direttamente al Parlamento, cui riferisce annualmente sullo stato del settore relativamente al servizio idrico integrato comprensivo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1

###### (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente Articolo.
2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

##### ART. 2

###### (Oggetto)

1. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra APAT e Co.Vi.Ri. riguardante le attività di collaborazione di APAT al fine di fornire supporto tecnico-scientifico al Co.Vi.Ri. nello svolgimento della sua attività istituzionale, ivi compresa la redazione della Relazione Annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.

### ART. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art. 2 saranno oggetto di specifici accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti attraverso la stipula di contratti o apposite convenzioni di settore, anche qualora tali rapporti non assumano carattere oneroso.
2. Tali convenzioni su specifiche materie, corredate da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione potranno riguardare i seguenti argomenti:
  - a) "Gestione sostenibile della risorsa idrica";
  - b) "Definizione del quadro degli usi della risorsa idrica";
  - c) "Situazione quali/quantitativa della risorsa idrica";
  - d) "Programma Nazionale di interventi nel settore idrico";
  - e) "Relazione Annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici".Gli argomenti sopra elencati hanno valore indicativo e potranno essere modificati in funzione delle specifiche esigenze delle parti e delle decisioni del Comitato di coordinamento di cui al successivo Art. 7.
3. Le parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

### ART.4

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa - proroga e rinnovo )

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle parti, di una proroga o di un rinnovo da realizzarsi con atto scritto, almeno un mese prima della scadenza.

### ART.5

(Modifiche)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, il presente Protocollo d'Intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

### ART.6

(Riservatezza – proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa le parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.
2. I risultati della collaborazione tra APAT e Co.Vi.Ri., ivi compresi eventuali brevetti, sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna parte da stabilire con le apposite convenzioni salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.

3. Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente atto verranno definiti di comune accordo tra le parti.

I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio, fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

#### Art.7

##### (Comitato di Coordinamento)

1. Le parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, con funzioni tecnico-operative per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composto da un componente di APAT, identificato nella persona dell'ing. Roberto Mussapi e da uno del Co.Vi.Ri., identificato nella persona del prof. ing. Ettore d'Elia, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma e successivamente verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra le stesse parti.
2. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno annuale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti indicati nei precedenti Artt. 2 e 3 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.
3. Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

#### Art.8

##### (Nuove adesioni)

1. Il presente Protocollo d'Intesa, previa comune volontà in tal senso delle parti, è aperto all'adesione di altri soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente atto.

#### Art.9

##### (Recesso)

1. Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno tre mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ART. 10

##### (Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

#### ART. 11

##### (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'APAT, in Roma, Via Vitaliano Brancati n° 48, ed il Co.Vi.Ri. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n° 44.

ART. 12

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 13

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma, li 6 ottobre 2005

Comitato per la Vigilanza sull'uso  
delle Risorse Idriche  
Il Presidente  
prof. ing. Ettore d'ELIA

APAT  
Il Direttore Generale  
dr. ing. Giorgio CESARI